

Ai fini dell'autorizzazione unica ambientale la ditta è onerata ad avviare quanto previsto dal DPR. N. 59/2013 e, pertanto si fanno salvi i pareri e/o nulla osta di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464



Il Responsabile del Settore


Arch. Cosima Orlando



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

C.F. 0047500 082 4

Pratica n° 3255 Anno 2017



PERMESSO DI COSTRUIRE
n.08/2017 del 07.09.2017

Il Responsabile del Settore

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento.

Castronovo di Sicilia _____

IL CONCESSIONARIO



Diritti di Segreteria
€ 150,00
Reg. n. 91/17

- Vista la domanda in data 18.04.2017 prot. n. 3255 presentata dal Signor Gentile Calogero nato a Palermo il 10.04.1974 C.F. GNT CGR 74D10 G273B e residente a Castronovo di Sicilia prov. (PA) in Via Roma n°27 con la quale chiede il permesso di costruire **per la realizzazione di un fabbricato da destinare allo stoccaggio, lavorazione e conservazione della frutta, con annesso deposito e tettoia per i mezzi a servizio dell'attività della superficie coperta di mq. 896,68**, ricadente su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa 39 particella n. 643 di Ha 01.27.34, in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "Gaddina";
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Fatto presente che con la legge R. n.16 /2016 è stato recepito con modifiche il D.P.R.380/01;
- Visto art. 10, D.P.R. n. 380/01 – art. 5, della L.R. 16/2016;
- Visto l'art. 33 delle norme di attuazione al PRG inerenti le attività esercitabili in Z.T.O. "E"
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la L.R. n. 71/78,
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973, n° 21, 27 Dicembre 1978 n°71, 10 Agosto 1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 96 della L. R. n. 11/2010 inerente la semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali;
- Vista l'Autocertificazione resa dal progettista in data 18.04.2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 della L. R. n. 11/2010, circa la conformità del progetto di cui all'oggetto alle norme igienico sanitarie;
- Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 1126/1926, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il 21.07.2017 prot. n. 85638;

- Vista l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto relativo alla costruzione del fabbricato all'Ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. R. 02.07.1974 n. 64, nonché del deposito ai sensi dell'art. 4 della legge 1086 del 5.11.1971, protocollo n. 162137 del 02.08.2017;
- Visto l'elaborato tecnico inerente le *Norme sulle prevenzione dai rischi di caduta dall'alto* di cui al Decreto dell'Assessorato della salute del 05.09.2012 nonché alla Circolare dell'Assessorato della Salute del 23.07.2013, n.1304 *Indicazione per l'applicazioni del Decreto dell'Assessorato della Salute del 05.09.2012* nonché l'elaborato relativo al rendimento energetico nell'edilizia redatta ai sensi della legge n. 90 del 2013;
- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Preso atto che al richiedente ai fini della disponibilità del bene ha prodotto la seguente documentazione: certificato di atto di donazione del 23.08.2017 rep. n. 18104/9510, rilasciato dal Notaio Dott. Franco Salerno Cardillo.

RILASCIA

Al Signor **Gentile Calogero** nato a Palermo il 10.04.1974 C.F. GNT CGR 74D10 G273B e residente a Castronovo di Sicilia prov. (PA) in Via Roma n°27.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Per la realizzazione di un fabbricato da destinare allo stoccaggio, lavorazione e conservazione della frutta, con annesso deposito e tettoia per i mezzi a servizio dell'attività della superficie coperta di mq. 896,68, ricadente su un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni al foglio di mappa **39** particella n. **643** di Ha 01.27.34, in agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "**Gaddina**" secondo il progetto, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Articolo 16 di D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art.7 della L.R. 16/2016

Il contributo di costruzione non è dovuto in quanto l'intervento oggetto della presente verrà realizzato da imprenditore agricolo. Il contributo delle opere urbanizzazione non è dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.A. 10.03.1980, n. 67.

Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali. Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del titolare del permesso di costruire o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 5) la data e il numero della presente permesso di costruire;
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela della acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengono completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del permesso di costruire, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito del permesso di costruire deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire: in tal caso il nuovo permesso di costruire concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati

Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.